



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 57

T. U. 1923, art. 57

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 116 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-57-t-u-1923-art-57/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it